MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 33

Approvazione dei provvedimenti

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adottera' il provvedimento definitivo o convochera' le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1988, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-33-approvazione-dei-provvedimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it